

**Ordinanza**  
**sulla durata del lavoro e del riposo**  
**dei conducenti professionali di veicoli a motore<sup>1</sup>**  
**(Ordinanza per gli autisti, OLR 1)**

del 19 giugno 1995 (Stato 2 febbraio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 56 e 103 della legge del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale,

*ordina:*

**Sezione 1: Oggetto e definizioni**

**Art. 1**           Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la durata del lavoro, della guida e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore nonché i controlli cui essi sono assoggettati come pure gli obblighi dei datori di lavoro.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 13 marzo 1964<sup>3</sup> sul lavoro, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.<sup>4</sup>

**Art. 2**           Definizioni

Nella presente ordinanza sono utilizzate le seguenti definizioni:

- a. è *conducente* la persona che, anche se per breve tempo, conduce un veicolo giusta l'articolo 3 capoverso 1;
- b. è *conducente indipendente* la persona non al servizio di un datore di lavoro o non assoggettata a rapporti di subordinazione e che decide da sé dell'utilizzazione del veicolo (proprietario dell'azienda); se vi è dubbio (per es. in caso di contratto di noleggio comprendente conducente e veicolo), è determinante la situazione reale del rapporto d'impiego e non la designazione figurante su un eventuale contratto; sono pure considerati conducenti indipendenti il coniuge del proprietario dell'azienda, i suoi ascendenti o discendenti e i rispettivi coniugi come anche i figli del coniuge;

RU 1995 4031

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

<sup>2</sup> RS 741.01

<sup>3</sup> RS 822.11

<sup>4</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 3239 5087).

- c. è *lavoratore* chi non è conducente indipendente, in particolare chi conduce un veicolo al servizio di un datore di lavoro o è assoggettato a rapporti di subordinazione;
- d. è *datore di lavoro* chi, in quanto proprietario dell'azienda o superiore, ha facoltà di impartire ordini al conducente;
- e.<sup>5</sup> è *posto di lavoro*:
1. la sede dell'impresa per la quale il lavoratore presta servizio,
  2. il veicolo usato dal lavoratore per lo svolgimento della sua attività lavorativa,
  3. qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con il trasporto;
- f.<sup>6</sup> è *durata del lavoro* il periodo durante il quale il lavoratore è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro, ed esercita la sua funzione o le sue attività; la durata del lavoro comprende inoltre le pause di durata inferiore a 15 minuti;
- g.<sup>7</sup> è *tempo di disponibilità* il periodo durante il quale il lavoratore, pur non essendo tenuto a rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate al fine di cominciare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori;
- h.<sup>8</sup> è *attività professionale*, per il lavoratore il tempo di lavoro, per il conducente indipendente il tempo di guida nonché delle attività connesse con il trasporto;
- i.<sup>9</sup> è *periodo di riposo* il periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;
- j.<sup>10</sup> è una *settimana* il periodo di tempo dalle 00.00 di lunedì alle 24.00 di domenica;
- k.<sup>11</sup> è considerato *equipaggio multiplo* il caso in cui, durante il periodo di guida tra due periodi di riposo, a bordo del veicolo sono presenti più conducenti che prendono parte alla guida;
- l.<sup>12</sup> è *trasporto non commerciale* qualsiasi trasporto su strada:
1. per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta,
  2. che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per terzi, e
  3. che non sia legato a un'attività professionale o commerciale.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>9</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

## Sezione 2: Campo d'applicazione

### Art. 3 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli e combinazioni di veicoli:

- a. per il trasporto di cose, il cui peso totale supera, secondo la licenza di circolazione, le 3,5 t;
- b. per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere di oltre 8 persone.

<sup>2</sup> Ai conducenti che circolano all'estero con un veicolo immatricolato in Svizzera la presente ordinanza si applica nella misura in cui le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera non prevedano prescrizioni più severe.

<sup>3</sup> I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all'estero devono osservare soltanto le prescrizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 capoversi 1, 2, 4 e 5 nonché agli articoli 9–12, 14–14c e 18 capoverso 1.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> La presente ordinanza si applica ai datori di lavoro, alle aziende e alle officine soltanto nella misura in cui singole disposizioni lo prevedano espressamente.<sup>14</sup>

### Art. 4 Eccezioni

<sup>1</sup> La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veicoli:

- a. con una velocità massima ammissibile non superiore a 40 km/h;
- b. usati da esercito, polizia, corpo pompieri, protezione civile o per incarico di queste istanze;
- c. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non superi i 50 km;
- d. usati nei servizi d'urgenza, per misure di salvataggio o per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
- e. equipaggiati specialmente per compiti sanitari;
- f. equipaggiati specialmente per l'autosoccorso stradale e impiegati entro un raggio di 100 km dalla loro postazione;
- g. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento o che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati;
- h.<sup>15</sup> con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per trasporti non commerciali di cose;

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792).

- i. di valore storico (veicoli d'epoca) e non usati per trasporti commerciali di cose o persone;
- j.<sup>16</sup> con un peso totale fino a 7,5 t e combinazioni di veicoli con un peso totale fino a 7,5 t impiegati per la consegna di merci prodotte artigianalmente o il trasporto di materiali o attrezzature utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività professionale, a condizione che:
  1. i veicoli o combinazioni di veicoli siano utilizzati nel raggio di 100 km dalla sede dell'impresa,
  2. la guida del veicolo non superi in media la metà del tempo di lavoro settimanale, e
  3. il trasporto non sia effettuato per conto terzi.<sup>17</sup>

<sup>2</sup> Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:

- a.<sup>18</sup> autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16;
- b. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso totale del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di circolazione;
- c.<sup>19</sup> veicoli dell'amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 dell'O del 23 feb. 2005<sup>20</sup> concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti);
- d.<sup>21</sup> veicoli equipaggiati specialmente per progetti mobili, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
- e.<sup>22</sup> veicoli per la scuola guida, se non impiegati per trasporti commerciali di persone o cose;
- f.<sup>23</sup> veicoli impiegati da maestri conducenti o centri di formazione periodica nel quadro della formazione pratica di guida o della formazione periodica pratica, a condizione che durante queste corse non vengano effettuati trasporti commerciali di persone o cose;
- g.<sup>24</sup> veicoli usati dai servizi di canalizzazione, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete stradale e nettezza urbana, dai servizi di approvvigi-

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3324).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta l'all. n. II 7 dell'O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU **2005** 1167).

<sup>20</sup> **RS 514.31**

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010 (RU **2010** 3239). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

gionamento idrico, elettrico e di gas come anche veicoli usati da fornitori di servizi di telecomunicazione e di radiotelevisione nonché per la rilevazione di emittenti e riceventi radiotelevisivi;

h.<sup>25</sup> veicoli usati per il trasporto di materiale da circo o per fiere e mercati;

i.<sup>26</sup> veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un'impresa, autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell'autorità (art. 33 dell'O del 20 nov. 1959<sup>27</sup> sull'assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e dell'O del 27 ott. 1976<sup>28</sup> sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC), o usati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari.

<sup>2bis</sup> Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all'ordinanza del 6 maggio 1981<sup>29</sup> sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti.<sup>30</sup>

<sup>3</sup> Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che sottostanno alla legge dell'8 ottobre 1971<sup>31</sup> sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti supplementari, per la loro attività professionale complessiva essi devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5–12 relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i mezzi di controllo giusta gli articoli 14–16.

4 ...<sup>32</sup>

### Sezione 3: Periodi di guida, di lavoro, pause, periodi di riposo

#### Art. 5<sup>33</sup> Periodo di guida

<sup>1</sup> Il periodo di guida tra un periodo di riposo giornaliero e quello immediatamente successivo o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale non può superare 9 ore. Può essere esteso a 10 ore due volte in una settimana.

<sup>2</sup> Il periodo di guida settimanale non può superare 56 ore.

<sup>3</sup> Il periodo complessivo di guida sull'arco di due settimane consecutive non può superare 90 ore.

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>26</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>27</sup> RS **741.31**

<sup>28</sup> RS **741.51**

<sup>29</sup> RS **822.222**

<sup>30</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2002** 3324).

<sup>31</sup> RS **822.21**

<sup>32</sup> Introdotto dall'all. 1 n. 4 dell'O del 2 set. 1998 (RU **1998** 2352). Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

**Art. 6<sup>34</sup>** Durata del lavoro

<sup>1</sup> La durata media della settimana lavorativa del lavoratore non può superare 48 ore in un periodo di 26 settimane. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore.

<sup>2</sup> Le ore di lavoro svolte presso diversi datori di lavoro vengono sommate tra loro. Ogni datore di lavoro è tenuto a chiedere per scritto al lavoratore di presentargli la distinta delle ore di lavoro svolte presso un altro datore di lavoro. Il lavoratore fornisce tali informazioni per scritto.

**Art. 7<sup>35</sup>** Tempo di disponibilità

<sup>1</sup> Il tempo di disponibilità e la sua probabile durata devono essere conosciuti dal conducente anticipatamente affinché possa considerarlo tale. In caso contrario esso viene considerato durata del lavoro.

<sup>2</sup> Durante il tempo di disponibilità non possono essere effettuati né pause dal lavoro né periodi di riposo.<sup>36</sup>

**Art. 8** Pause

<sup>1</sup> Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti. La pausa decade se inizia immediatamente dopo un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

<sup>2</sup> La pausa di cui al capoverso 1 può essere suddivisa in una pausa di almeno 15 minuti, seguita da una pausa di almeno 30 minuti; queste pause vanno effettuate in modo da assicurare l'osservanza del capoverso 1.<sup>37</sup>

<sup>3</sup> I lavoratori non possono lavorare più di 6 ore senza effettuare una pausa. Se la durata complessiva del lavoro è di 6 – 9 ore la pausa deve essere di almeno 30 minuti, se supera le 9 ore la pausa deve essere di almeno 45 minuti. Le pause possono essere suddivise in periodi di almeno 15 minuti ciascuno.<sup>38</sup>

<sup>4</sup> Durante le pause di cui ai capoversi 1–3, il conducente non può esercitare alcuna attività professionale.<sup>39</sup>

<sup>5</sup> Le pause di cui ai capoversi 1–3 non sono considerate periodi di riposo.<sup>40</sup>

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

**Art. 9**<sup>41</sup> Periodo di riposo giornaliero

<sup>1</sup> Entro 24 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente, il conducente deve effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero.

<sup>2</sup> Il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore (periodo di riposo giornaliero regolare). Se di durata complessiva di almeno 12 ore, può essere suddiviso in due parti. La prima deve avere una durata ininterrotta di almeno 3 ore e la seconda di almeno 9 ore.<sup>42</sup>

<sup>3</sup> Il conducente non può effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale. La durata minima di un periodo di riposo giornaliero ridotto è di 9 ore.

<sup>4</sup> Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è inferiore a 11 ore, tale periodo di riposo è considerato un periodo di riposo giornaliero ridotto.

<sup>5</sup> Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato, in modo da far risultare un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.

<sup>6</sup> In caso di equipaggio multiplo, il conducente deve effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore entro 30 ore dalla fine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

<sup>7</sup> In trasferta, i periodi di riposo giornaliero possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.

**Art. 10**<sup>43</sup>**Art. 11**<sup>44</sup> Periodo di riposo settimanale

<sup>1</sup> Nel corso di due settimane il conducente deve effettuare due periodi di riposo settimanale di almeno 45 ore ciascuno (periodo di riposo settimanale regolare).<sup>45</sup>

<sup>2</sup> Uno dei due periodi di riposo può essere ridotto fino a un minimo di 24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto). La riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle seguenti tre settimane.

<sup>3</sup> Un periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale.

<sup>4</sup> Ciascun periodo di riposo effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto deve essere attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>42</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>43</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>5</sup> Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.

<sup>6</sup> In trasferta, i periodi di riposo settimanale ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti. I periodi di riposo settimanale regolari e quelli superiori a 45 ore a compensazione di periodi di riposo settimanale ridotti non possono essere effettuati a bordo del veicolo. Essi devono essere trascorsi in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e che sia dotato di opportune attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.<sup>46</sup>

<sup>7</sup> In deroga al capoverso 2, i due periodi di riposo possono essere ridotti a 24 ore se:

- a. il conducente effettua trasporti internazionali di cose;
- b. i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi iniziano al di fuori dello Stato di domicilio del conducente e della sede dell'impresa; e
- c. nel corso di quattro settimane consecutive sono effettuati almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due regolari.<sup>47</sup>

<sup>8</sup> Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti di cui al capoverso 7, il successivo periodo di riposo settimanale regolare deve essere preceduto da un periodo di riposo a compensazione dei due suddetti periodi ridotti. Il periodo a compensazione e il successivo periodo di riposo settimanale regolare devono essere presi in una sola volta.<sup>48</sup>

**Art. 11a<sup>49</sup>** Rinvio del periodo di riposo settimanale durante corse circolari transfrontaliere

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 11 capoverso 3, il conducente può rinviare l'inizio del periodo di riposo settimanale fino a un massimo di dodici periodi di 24 ore consecutivi a partire dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale regolare se:

- a. effettua un'unica corsa circolare transfrontaliera di persone (art. 8 cpv. 1 lett. f dell'O del 4 nov. 2009<sup>50</sup> sul trasporto di viaggiatori);
- b. la corsa circolare ha una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato diverso da quello in cui la corsa ha avuto inizio; e
- c. il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo<sup>51</sup> digitale.

<sup>2</sup> In caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il periodo di guida di cui all'articolo 8 capoverso 1 deve essere ridotto a 3 ore, tranne che in presenza di equipaggio multiplo.

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>47</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>49</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>50</sup> RS **745.11**

<sup>51</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 335). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>3</sup> Se il conducente rinvia il periodo di riposo settimanale, dopo il rinvio deve effettuare:

- a. due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
- b. un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle tre settimane seguenti.

**Art. 11b<sup>52</sup>** Viaggio di andata o di ritorno dal luogo di stazionamento del veicolo

<sup>1</sup> Il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dal suo domicilio al luogo ove normalmente inizia o termina il lavoro non è considerato durata del lavoro. Se il veicolo si trova in un luogo diverso da quello abituale, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza temporale rispetto alla normale durata del tragitto è considerata durata del lavoro.

<sup>2</sup> Non è considerato durata del lavoro secondo il capoverso 1 il tempo trascorso dal lavoratore su un treno o una nave traghetto e durante il quale il lavoratore dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi.

**Art. 11c<sup>53</sup>** Equipaggio multiplo

<sup>1</sup> In caso di equipaggio multiplo, il tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la corsa del veicolo è considerato tempo di disponibilità.

<sup>2</sup> Durante la prima ora di equipaggio multiplo la presenza di un altro o più conducenti è facoltativa, durante il periodo restante è obbligatoria.

**Art. 11d<sup>54</sup>** Trasporti combinati

<sup>1</sup> Il periodo durante il quale il conducente accompagna un veicolo trasportato a bordo di un traghetto o di un treno è considerato tempo di disponibilità. Il conducente può conteggiare questo tempo come periodo di riposo giornaliero o settimanale se dispone di una cuccetta, di una branda o di un posto dove stendersi.

<sup>2</sup> Se il tempo trascorso durante il trasporto combinato è conteggiato come periodo di riposo giornaliero regolare o settimanale ridotto, il conducente può interromperlo al massimo due volte se la durata complessiva delle interruzioni non supera l'ora.

<sup>3</sup> Se il tempo trascorso durante il trasporto combinato è conteggiato come periodo di riposo settimanale regolare, il conducente può interromperlo al massimo due volte se:

- a. la durata prevista del viaggio è pari ad almeno otto ore;
- b. la durata complessiva delle interruzioni non supera l'ora; e
- c. dispone di una cuccetta a bordo del traghetto o del treno.

<sup>52</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>53</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>54</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 30 giu. 2010 (RU **2010** 3239). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

**Art. 12** Deroghe in caso d'emergenza e in circostanze eccezionali<sup>55</sup>

<sup>1</sup> Nella misura in cui la sicurezza del traffico lo consente, il conducente può derogare alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo per raggiungere un'area di stazionamento appropriata, nella misura in cui sia necessario a garantire la sicurezza delle persone trasportate, del veicolo o del suo carico.

<sup>1bis</sup> Nella misura in cui la sicurezza della circolazione stradale lo consente, in circostanze eccezionali il conducente può derogare agli articoli 5 capoversi 1 e 2 e 9 capoverso 1 e superare il periodo di guida giornaliero e settimanale fino a:

- a. un'ora, al fine di raggiungere la sede dell'impresa o il proprio domicilio per effettuare un periodo di riposo settimanale;
- b. due ore, al fine di raggiungere la sede dell'impresa o il proprio domicilio per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare, a condizione di aver osservato una pausa di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo.<sup>56</sup>

<sup>1ter</sup> Ogni eventuale estensione del tempo di guida deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente. Quest'ultimo deve essere effettuato assieme a un periodo di riposo giornaliero o settimanale senza interruzione entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.<sup>57</sup>

<sup>2</sup> Il conducente deve menzionare sul disco per il tachigrafo analogico e su un foglio speciale per il tachigrafo o digitale genere e motivo della deroga alle prescrizioni relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo. L'articolo 14b capoverso 4 si applica per analogia.<sup>58</sup>

**Sezione 4: Disposizioni sul controllo****Art. 13<sup>59</sup>** Mezzi di controllo

Per controllare se i periodi di guida, i periodi di lavoro, le pause e i periodi di riposo siano stati osservati (art. 5–11) occorrono segnatamente:

- a. le indicazioni registrate dal tachigrafo analogico e le iscrizioni che figurano sui dischi del tachigrafo;
- b. le indicazioni registrate dal tachigrafo digitale e le copie stampate datate e firmate dal conducente;
- c. le carte per il tachigrafo (art. 13a cpv. 1);
- d. i dati trasferiti, nel rispetto dell'integrità dei dati, dal tachigrafo digitale nonché dalle carte per il tachigrafo su supporti di memoria esterni;

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792).

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792).

<sup>57</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 792).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

- e. le iscrizioni nel libretto di lavoro;
- f. le iscrizioni nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende e le date degli apparecchi di controllo del tempo di lavoro all'interno delle aziende;
- g. le iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo.

**Art. 13<sup>a</sup>60** Carte per il tachigrafo

<sup>1</sup> Per il controllo dei periodi di lavoro, di guida e di riposo sono rilasciate le seguenti carte per il tachigrafo:<sup>61</sup>

- a. carte del conducente;
- b. carte dell'officina;
- c. carte dell'azienda;
- d. carte di controllo.

<sup>2</sup> Le carte per il tachigrafo sono ritirate o annullate prima della scadenza della loro durata di validità se:

- a. sono contraffatte;
- b. qualcuno, che non ne è titolare, ha utilizzato una carta;
- c. sono state rilasciate sulla base di dichiarazioni false o di documenti contraffatti;
- d. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio.

<sup>3</sup> Una modifica delle indicazioni contenute nelle carte per il tachigrafo esige il rilascio di una nuova carta. Il titolare deve notificare all'autorità competente, entro 14 giorni, ogni modifica intervenuta. La vecchia carta perde la sua validità con la consegna della nuova carta.

<sup>4</sup> La richiesta di rinnovo può essere inoltrata al più presto sei mesi prima della scadenza della validità delle carte. Se la richiesta è inoltrata meno di 15 giorni prima della scadenza della validità, è rilasciata una nuova carta.<sup>62</sup>

<sup>5</sup> In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto di una carta per il tachigrafo, il titolare della carta deve darne notifica all'autorità competente entro sette giorni. Entro tale termine egli deve chiedere la sostituzione della carta. Con la notifica, la carta per il tachigrafo perde la sua validità.

<sup>60</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

**Art. 13b<sup>63</sup>** Carta del conducente

<sup>1</sup> Le carte del conducente sono rilasciate a conducenti in possesso di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre in formato carta di credito (LCC) delle categorie B, C, D, delle sottocategorie C1 o D1 o della categoria speciale F (art. 3 OAC<sup>64</sup>). Ai conducenti di veicoli provenienti dall'estero che hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3<sup>bis</sup> OAC) non possono essere rilasciate carte del conducente se residenti in uno Stato dell'Unione europea.<sup>65</sup>

<sup>2</sup> La richiesta di una carta del conducente deve essere inoltrata all'Ufficio federale delle strade e contiene i dati del richiedente conformemente all'allegato 2 numero 212 dell'ordinanza del 30 novembre 2018<sup>66</sup> concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC).<sup>67</sup>

<sup>3</sup> La carta del conducente ha una durata di validità di cinque anni.

<sup>4</sup> Per ogni conducente può essere rilasciata soltanto una carta del conducente. La stessa è personale e non è trasferibile.

<sup>5</sup> Se trasferisce il domicilio in Svizzera, il titolare di una carta del conducente valida rilasciata da uno Stato estero può presentare all'Ufficio federale delle strade una domanda di conversione della carta del conducente. La carta del conducente estera deve essere consegnata all'Ufficio federale delle strade.<sup>68</sup>

<sup>6</sup> Le carte del conducente devono essere restituite all'Ufficio federale delle strade in caso di modifiche secondo l'articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se una carta del conducente sostituita viene ritrovata, essa deve essere consegnata all'autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente assicurati.<sup>69</sup>

<sup>7</sup> Il furto di una carta del conducente deve essere denunciato alle autorità competenti dello Stato in cui è avvenuto.

**Art. 13c<sup>70</sup>** Carta dell'officina

<sup>1</sup> Le carte dell'officina sono rilasciate alle officine che dispongono di un'autorizzazione di cui all'articolo 101 dell'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>71</sup> concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e non soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda. In casi motivati le carte dell'officina possono essere

<sup>63</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>64</sup> RS **741.51**

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2191).

<sup>66</sup> RS **741.58**

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>69</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>70</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>71</sup> RS **741.41**

rilasciate anche alle officine che soddisfano le condizioni per il rilascio di una carta dell'azienda se le loro attività aziendali non pregiudicano il sistema di sicurezza secondo il regolamento (UE) n. 165/2014<sup>72,73</sup>

<sup>2</sup> La richiesta di una carta dell'officina deve essere inoltrata all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)<sup>74</sup> e contiene i dati relativi all'officina e al corrispondente tecnico conformemente all'allegato 2 numeri 222 e 223 OSIAC<sup>75,76</sup>

<sup>3</sup> La carta dell'officina ha una durata di validità di un anno.

<sup>4</sup> La carta dell'officina è rilasciata all'officina e ai suoi tecnici autorizzati. Può essere utilizzata soltanto dal tecnico dell'officina autorizzato e soltanto presso la sede dell'officina pertinente. Il tecnico è personalmente responsabile dei lavori e delle calibrazioni eseguiti sui tachigrafi digitali con la sua carta dell'officina.

<sup>5</sup> Le carte dell'officina devono essere restituite all'UDSC in caso di modifiche secondo l'articolo 13a capoverso 3, danneggiamento o cattivo funzionamento. Se viene ritrovata, una carta dell'officina sostituita deve essere consegnata all'autorità entro 14 giorni. I dati memorizzati sulla carta devono essere preventivamente salvati.

#### **Art. 13d<sup>77</sup>** Carta dell'azienda

<sup>1</sup> Le carte dell'azienda sono rilasciate ai datori di lavoro, ai conducenti indipendenti e ai noleggiatori di veicoli con tachigrafo digitale.

<sup>2</sup> La richiesta di una carta dell'azienda deve essere inoltrata all'Ufficio federale delle strade e contiene i dati relativi all'azienda conformemente all'allegato 2 numero 232 OSIAC<sup>78,79</sup>

<sup>3</sup> La carta dell'azienda ha una durata di validità di cinque anni.

<sup>4</sup> La carta dell'azienda è intestata all'azienda. A un'azienda possono essere rilasciate più carte dell'azienda.

<sup>72</sup> Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

<sup>73</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>74</sup> La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.  
<sup>75</sup> RS **741.58**

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>77</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).  
<sup>78</sup> RS **741.58**

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

**Art. 13<sup>e80</sup>** Carta di controllo

<sup>1</sup> Le carte di controllo sono rilasciate alle autorità preposte ai controlli stradali e aziendali dei Cantoni e dell'UDSC.

<sup>2</sup> La richiesta di una carta di controllo deve essere inoltrata all'autorità competente e contiene i dati relativi all'autorità di controllo conformemente all'allegato 2 numero 242 OSIAC<sup>81, 82</sup>

<sup>3</sup> La carta di controllo ha una validità di due anni.<sup>83</sup>

<sup>4</sup> La carta di controllo non è personale ed è trasferibile. A un'autorità possono essere rilasciate più carte di controllo.

**Art. 14<sup>84</sup>** Tachigrafo

<sup>1</sup> Finché si trova nel veicolo o nelle sue vicinanze, il conducente deve, durante la sua attività, tenere costantemente in funzione il tachigrafo e utilizzarlo in modo che siano registrati puntualmente i periodi di guida, gli altri periodi di lavoro, il tempo di disponibilità e le pause. In caso di equipaggio multiplo, i conducenti utilizzano il tachigrafo in modo che questi dati siano differenziati dall'apparecchio per ciascun conducente.<sup>85</sup>

<sup>2</sup> Il datore di lavoro e il conducente provvedono al funzionamento ineccepibile e all'uso corretto del tachigrafo.

<sup>3</sup> In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo, il datore di lavoro o il conducente indipendente deve provvedere a farlo riparare al più presto da un'officina in possesso di un'autorizzazione corrispondente. Qualora il rientro del veicolo alla sede dell'impresa non sia possibile entro una settimana dall'accaduto, la riparazione deve essere effettuata durante il viaggio.<sup>86</sup>

**Art. 14<sup>a87</sup>** Uso del tachigrafo analogico

<sup>1</sup> Il conducente deve apportare sul disco le seguenti indicazioni:

- a. Prima di inserire il disco:
  1. cognome e nome nonché numero di targa del veicolo impiegato,
  2. stato del contachilometri prima della corsa;
- b. prima dell'inserimento del disco e dopo la sua estrazione: data e luogo;

<sup>80</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>81</sup> RS **741.58**

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta l'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 335).

<sup>84</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>85</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>86</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 335).

<sup>87</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

- c. dopo l'estrazione del disco, terminata l'ultima corsa della giornata: il nuovo stato del contachilometri e il totale dei chilometri percorsi;
- d. in caso di cambio di veicolo durante la giornata: i chilometri percorsi con il veicolo precedente e con il nuovo veicolo;
- e. eventualmente l'ora del cambio di veicolo;
- f.<sup>88</sup> all'inizio della prima sosta utile dopo aver attraversato il confine di Stato: il Paese in cui è entrato.

<sup>2</sup> Se non è in grado di utilizzare il tachigrafo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve iscrivere costantemente sul disco i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità, a mano o in altro modo idoneo, in maniera leggibile. Le iscrizioni fatte a mano non devono pregiudicare le registrazioni dell'apparecchio.<sup>89</sup>

<sup>3</sup> In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo il conducente deve annotare sul disco o su un foglio speciale da accludere al disco i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida, di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati in maniera ineccepibile.<sup>90</sup>

<sup>4</sup> Nessun disco deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale è destinato.

<sup>5</sup> Il conducente deve tenere nel veicolo un numero sufficiente di dischi vuoti omologati per il tachigrafo pertinente. Non può utilizzare dischi sporchi o danneggiati; i dischi devono essere adeguatamente protetti. Se è danneggiato, il disco contenente registrazioni deve essere accluso al disco di riserva utilizzato per la sostituzione.

<sup>6</sup> Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore i dischi e, a richiesta, consegnargli una copia dei dischi utilizzati.

#### **Art. 14b<sup>91</sup>**      Uso del tachigrafo digitale

<sup>1</sup> Il conducente deve inserire nel tachigrafo il Paese d'inizio e di fine dell'attività professionale. All'inizio della prima sosta utile dopo aver attraversato il confine di Stato, deve inoltre inserire il Paese in cui è entrato. L'inserimento non è necessario se il tachigrafo è collegato a un servizio di posizionamento satellitare e registra automaticamente queste informazioni.<sup>92</sup>

<sup>2</sup> Le carte del conducente e del secondo conducente devono rimanere inserite nell'apparecchio durante l'intera durata dell'attività professionale. Nell'inserire e nell'estrarre la carta, il conducente deve rispondere «sì» o «no» alle richieste di input dell'apparecchio.<sup>93</sup>

<sup>88</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>91</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 2 feb. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>93</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 11 feb. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU **2015** 1089).

<sup>3</sup> Se non è in grado di utilizzare il tachigrafo poiché non si trova nelle vicinanze del veicolo, il conducente deve, prima di riprendere la corsa, inserire manualmente nell'apparecchio i dati relativi ai periodi di lavoro e di riposo e ai tempi di disponibilità.<sup>94</sup>

<sup>4</sup> In caso di guasto o di funzionamento difettoso del tachigrafo il conducente deve annotare su un foglio speciale i corrispondenti dati concernenti i periodi di lavoro, di guida e di riposo e i tempi di disponibilità che non sono più registrati, stampati o scaricati in maniera ineccepibile. Il foglio deve inoltre essere provvisto delle indicazioni sulla persona (cognome, nome, numero della carta del conducente o della licenza di condurre), del numero di targa del veicolo utilizzato, del luogo dell'inizio e della fine dell'attività professionale nonché della data e della firma. L'articolo 14c si applica per analogia.<sup>95</sup>

<sup>5</sup> Se la carta del conducente è danneggiata, presenta guasti, è stata rubata o non si trova in possesso del conducente titolare, quest'ultimo deve stampare, all'inizio dell'attività professionale, i dati relativi al veicolo utilizzato e completare l'estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Al termine dell'attività professionale il conducente deve stampare i dati registrati dal tachigrafo e completare parimenti l'estratto con cognome, nome, numero della licenza di condurre, data e firma. Sono da annotare anche i periodi di tempo non registrati dal tachigrafo, durante i quali il conducente ha svolto altre mansioni rispetto alla guida, preso periodi di disponibilità, pause o periodi di riposo diversi rispetto all'estratto compilato all'inizio della sua attività lavorativa. Se durante l'attività professionale ha luogo un cambio di veicolo, per ogni veicolo deve essere allestito un estratto corrispondente. L'articolo 14c si applica per analogia.<sup>96</sup>

<sup>5bis</sup> La procedura di cui al capoverso 5 si applica anche ai conducenti che partecipano alle prove sul campo di un tachigrafo non ancora omologato.<sup>97</sup>

<sup>6</sup> Nei casi di cui al capoverso 5 il conducente può proseguire la corsa senza carta del conducente per un periodo massimo di 15 giorni civili; un periodo più lungo è consentito soltanto se necessario per il rientro del veicolo.

<sup>7</sup> Il conducente deve tenere nel veicolo sufficiente carta da stampa. Non può utilizzare carta da stampa sporca, danneggiata o non ammessa per l'impiego del tachigrafo e la deve proteggere adeguatamente.

<sup>8</sup> Il datore di lavoro deve mettere gratuitamente a disposizione del lavoratore la carta da stampa nonché gli altri strumenti necessari per scaricare i dati dalla carta del conducente e, a richiesta, consegnargli gratuitamente una copia degli estratti o dei dati restanti.

<sup>94</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

<sup>95</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3905).

<sup>96</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

<sup>97</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 335).

**Art. 14c**<sup>98</sup> Presentazione dei documenti o dei dati riguardanti il tachigrafo

<sup>1</sup> Se guida un veicolo con un tachigrafo analogico, il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all'autorità d'esecuzione il disco del giorno in corso e i dischi utilizzati nei precedenti 28 giorni nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di una tale carta; i dischi precedenti sono restituiti al datore di lavoro affinché li conservi (art. 18 cpv. 3).<sup>99</sup>

<sup>2</sup> Se guida un veicolo con un tachigrafo digitale, il conducente deve essere in grado di presentare in ogni momento all'autorità d'esecuzione la carta del conducente.

<sup>3</sup> Se guida alternativamente un veicolo con tachigrafo analogico e un veicolo con tachigrafo digitale, il conducente deve poter presentare in ogni momento all'autorità:

- a. il disco e gli estratti della giornata in corso conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5;
- b. i dischi e gli estratti dei precedenti 28 giorni durante i quali ha guidato un veicolo conformemente all'articolo 14b capoversi 4 e 5;
- c. la carta del conducente.<sup>100</sup>

**Art. 14d**<sup>101</sup> Tachigrafo digitale per veicoli da noleggio

I noleggiatori di veicoli devono, su richiesta, mettere a disposizione del locatario, al più tardi entro un mese dalla fine del periodo di noleggio, i dati registrati nella memoria del tachigrafo che si riferiscono alle corse effettuate dal locatario e ai quali quest'ultimo non può accedere direttamente. A tale riguardo dev'essere garantita la protezione dei dati.

**Art. 15** Libretto di lavoro

<sup>1</sup> Il lavoratore compila un libretto di lavoro indicante la durata del suo lavoro, se:

- a.<sup>102</sup> non gli è dato di provarla con altri mezzi di controllo (dischi del tachigrafo, carta del conducente, estratti, rapporti giornalieri e apparecchi di controllo del tempo di lavoro); o
- b. non esercita un'attività secondo un orario fisso di lavoro.

<sup>2</sup> Il lavoratore può utilizzare soltanto un libretto di lavoro alla volta, anche se è occupato presso più di un datore di lavoro. Il libretto di lavoro è personale e non trasferibile.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro deve procurarsi il libretto di lavoro presso l'autorità di esecuzione e consegnarlo gratuitamente al lavoratore. Il libretto di lavoro deve essere riconse-

<sup>98</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>101</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>102</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

gnato al datore di lavoro quando tutte le pagine sono riempite oppure se è posto fine al rapporto di lavoro.

<sup>4</sup> Al più tardi il primo giorno di lavoro della settimana successiva o, in caso di corse all'estero, dopo il rientro in Svizzera, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i mezzi di controllo per provare il tempo di lavoro (originali perforati del foglio settimanale del libretto di lavoro, rapporti ad uso interno dell'azienda).

#### **Art. 16** Registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo

<sup>1</sup> Mediante i mezzi di controllo disponibili, il datore di lavoro si accerta in continuazione che siano state osservate le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. A tale scopo iscrive in un registro, per ogni lavoratore, le seguenti indicazioni:

- a. il periodo di guida giornaliero;
- b. la durata della settimana lavorativa e l'attuale media settimanale;
- c. i tempi di disponibilità;
- d. i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo;
- e. i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti;
- f. eventuali periodi di lavoro presso altri datori di lavoro.<sup>103</sup>

<sup>2</sup> I conducenti indipendenti iscrivono in un registro le seguenti indicazioni:

- a. il periodo di guida giornaliero;
- b. i periodi di riposo giornalieri effettuati e, in caso di eventuale ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali di riposo;
- c. i giorni di riposo settimanali effettuati e, in caso di eventuale riduzione, la durata dei periodi di riposo ridotti.<sup>104</sup>

<sup>3</sup> Per i conducenti il cui periodo di guida giornaliero è manifestamente inferiore a 7 ore, secondo il controllo sommario dei dischi del tachigrafo, non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida.

<sup>4</sup> Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capoversi 1 e 2 deve contenere tutte le iscrizioni relative al penultimo mese. Per i conducenti che svolgono l'attività all'estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo il rientro in Svizzera.<sup>105</sup>

<sup>4bis</sup> Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve consegnargli una copia del registro.<sup>106</sup>

<sup>103</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>104</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>105</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>106</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>5</sup> I datori di lavoro e i conducenti indipendenti che fanno tenere da terzi il registro o la gestione dei dati memorizzati restano responsabili dell'esattezza delle iscrizioni, della sicurezza, della conservazione dei dati scaricati e della loro completezza.<sup>107</sup>

<sup>6</sup> L'autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l'attività professionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona l'orario e il nome del conducente ed eventualmente del datore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre 20 corse all'infuori dell'orario.<sup>108</sup>

**Art. 16a**<sup>109</sup> Scaricamento di dati dal tachigrafo digitale

Se il veicolo è provvisto di tachigrafo digitale, i datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinché:

- a. i dati siano scaricati dalla memoria del tachigrafo e caricati su un supporto di memorizzazione esterno:
  1. al più tardi ogni tre mesi a partire dal primo giorno della registrazione,
  2. prima che un veicolo o un tachigrafo sia noleggiato a un'altra azienda o venduto; oppure
  3. se il tachigrafo non funziona più correttamente, ma i dati possono ancora essere scaricati;
- b. i dati siano scaricati dalla carta del conducente:
  1. settimanalmente,
  2. in caso di assenza prolungata del conducente, al più tardi ogni 21 giorni a partire dal primo giorno della registrazione,
  3. in caso di scioglimento del rapporto di lavoro con il lavoratore, oppure
  4. prima di iniziare l'attività di conducente per conto di un'altra azienda e con i veicoli della stessa;
- c. i dati della carta dell'azienda siano scaricati al più tardi ogni tre mesi, a partire dal primo giorno della registrazione;
- d. i dati scaricati dal tachigrafo digitale, dalla carta del conducente e dalla carta dell'azienda siano memorizzati in ordine cronologico secondo il numero del veicolo e il conducente, rispettivamente secondo il conducente;
- e. per tutti i dati siano immediatamente approntate copie di sicurezza, da conservare su un supporto di dati separato;

<sup>107</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

<sup>108</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 3239).

<sup>109</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1689).

- f. il registro secondo l'articolo 16 capoverso 1 o 2 sia allestito in modo completo;
- g. la sua area dati sia protetta prima che il tachigrafo sia messo in esercizio e la protezione sia disattivata prima della vendita o del noleggio del tachigrafo.

**Art. 17** Altri obblighi del datore di lavoro e del conducente

<sup>1</sup> Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in modo che questi possa osservare le disposizioni concernenti la durata del lavoro, della guida e del riposo. Se il lavoro attribuitogli potesse causare una violazione di tali disposizioni, il conducente deve informare tempestivamente il datore di lavoro.

<sup>1bis</sup> Il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in modo che questi, nell'arco di quattro settimane consecutive e al fine di effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore, possa ritornare:

- a. nella sede dell'impresa da cui normalmente dipende e dove inizia il suo periodo di riposo settimanale; oppure
- b. al proprio domicilio.<sup>110</sup>

<sup>1ter</sup> Laddove il conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi ai sensi dell'articolo 11 capoverso 7, il datore di lavoro deve ripartire l'attività professionale del conducente in modo che questi possa ritornare, già prima dell'inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione:

- a. nella sede dell'impresa da cui normalmente dipende e dove inizia il suo periodo di riposo settimanale; oppure
- b. al proprio domicilio.<sup>111</sup>

<sup>2</sup> Il datore di lavoro deve vegliare a che il lavoratore osservi le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo, tenga correttamente i mezzi di controllo e glieli consegni per tempo.

<sup>3</sup> Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché l'eventuale numero dei libretti di lavoro.

<sup>3bis</sup> Il datore di lavoro deve vegliare a che i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini della stessa e protetti da accessi non autorizzati.<sup>112</sup>

<sup>4</sup> Il salario dei lavoratori non può essere calcolato in base alle distanze percorse, al volume delle merci trasportate o ad altre prestazioni che compromettono la sicurezza della circolazione stradale.

<sup>110</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>111</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>112</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 335).

**Art. 18** Obbligo d'informazione

<sup>1</sup> Datori di lavoro e conducenti devono comunicare all'autorità di esecuzione tutte le informazioni necessarie all'applicazione della presente ordinanza e ai controlli.

<sup>2</sup> Datori di lavoro e conducenti indipendenti devono permettere all'autorità di esecuzione di accedere all'azienda e di procedere ai necessari chiarimenti.

<sup>3</sup> I datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dell'azienda:<sup>113</sup>

a. i dischi del tachigrafo (art. 14);

b.<sup>114</sup> tutti i dati scaricati sia dalla memoria del tachigrafo digitale sia dalle carte del conducente e dell'azienda e le rispettive copie di sicurezza (art. 16a); il termine di conservazione decorre dal momento in cui il pacchetto di dati è scaricato;

c.<sup>115</sup> i fogli settimanali del libretto di lavoro, prove equivalenti e i libretti di lavoro riempiti (art. 15);

d.<sup>116</sup> il registro dei periodi di lavoro, di guida e di risposo (art. 16);

e.<sup>117</sup> eventuali decisioni di dispensa (art. 16 cpv. 6).

<sup>4</sup> Le succursali che dispongono di veicoli in maniera autonoma conservano questi documenti e questi dati nella propria sede.<sup>118</sup>

<sup>5</sup> Su richiesta, i documenti e i dati devono essere presentati o inviati all'autorità d'esecuzione nella forma richiesta da quest'ultima.<sup>119</sup>

<sup>6</sup> Le informazioni a scopo di ricerca o di statistica si fondano sulle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>120</sup> sulla protezione dei dati e dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>121</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>122</sup> sulla statistica federale.<sup>123</sup>

<sup>113</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>117</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>118</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>120</sup> RS **235.1**

<sup>121</sup> RS **235.11**

<sup>122</sup> RS **431.01**

<sup>123</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

## Sezione 5: Disposizioni speciali

**Art. 19**<sup>124</sup> Persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC

<sup>1</sup> Le disposizioni del presente capoverso si applicano soltanto alle persone che seguono la formazione di autista di veicoli pesanti AFC (art. 6 cpv. 2 OAC<sup>125</sup>) e che non hanno compiuto il 18° anno d'età. La durata quotidiana del lavoro della persona che segue la formazione di autista di veicoli pesanti non può superare nove ore; il tempo dedicato ai corsi obbligatori è considerato tempo di lavoro. Il tempo di lavoro deve essere compreso tra le ore 05.00 e le ore 22.00; i Cantoni possono prevedere eccezioni nell'interesse della formazione professionale. Il periodo di riposo giornaliero di cui all'articolo 9 capoverso 2 non può essere ridotto.

<sup>2</sup> Le persone in formazione e gli istruttori sottostanno alle prescrizioni in materia di controllo conformemente all'articolo 15.

<sup>3</sup> Durante le corse di guida effettuate nell'ambito della formazione, l'istruttore deve:

- a. iscrivere le sue iniziali accanto al nome della persona in formazione sul disco del tachigrafo;
- b. utilizzare un proprio disco; oppure
- c. inserire la sua carta del conducente nella sede del tachigrafo digitale riservata per il secondo conducente.

<sup>4</sup> Le corse di guida effettuate nell'ambito della formazione sono pure considerate periodo di guida per l'istruttore.

**Art. 20** Conducenti a titolo accessorio

<sup>1</sup> I conducenti la cui attività professionale sottostà soltanto parzialmente alla presente ordinanza (conducenti a titolo accessorio) non hanno il diritto, nella loro attività professionale complessiva, di superare i limiti fissati nella presente ordinanza.

<sup>2</sup> Il datore di lavoro che impiega conducenti a titolo accessorio deve accertarsi che il lavoratore non superi questi limiti.

<sup>3</sup> Per i conducenti impiegati a titolo accessorio, che all'infuori di tale occupazione non esercitano altra attività lucrativa in qualità di lavoratore, quali contadini, studenti e casalinghe, l'autorità di esecuzione stabilisce un numero di ore come base di durata del lavoro, nella misura in cui ciò s'imponga a causa dell'occupazione nella loro professione principale.

<sup>124</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 feb. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1089).

<sup>125</sup> RS 741.51

**Art. 20a**<sup>126</sup> Conducenti del servizio invernale

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 9 capoverso 1, in casi imprevisti e motivati, una volta a settimana l'arco di tempo nel quale deve essere effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero può essere prorogato a 30 ore per i conducenti:

- a. impiegati alla guida di veicoli del servizio invernale;
- b. operanti esclusivamente nel traffico interno; e
- c. soggetti alle prescrizioni della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Nei casi di cui al capoverso 1 vigono le seguenti disposizioni:

- a. il periodo di riposo giornaliero deve essere di almeno 12 ore;
- b. non si applica l'articolo 9 capoverso 2;
- c. il conducente deve effettuare un periodo di riposo settimanale regolare nella settimana in cui si avvale dell'eccezione di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> L'eccezione di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche ai conducenti chiamati a svolgere un intervento del servizio invernale che viene annullato quando non è più possibile effettuare un periodo di riposo giornaliero secondo l'articolo 9 capoversi 1 e 3.

<sup>4</sup> Il conducente deve annotare il servizio svolto avvalendosi dell'eccezione di cui al capoverso 1 su un foglio speciale in conformità con l'articolo 14b capoverso 4 o su un estratto ai sensi dell'articolo 14b capoverso 5.

**Sezione 6: Disposizioni penali e perseguimento penale****Art. 21** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause, del riposo e del tempo di disponibilità (art. 5–11) è punito con la multa.<sup>127</sup>

<sup>2</sup> È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 13–18), in particolare chi:<sup>128</sup>

- a. non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo (art. 13), non se ne serve o non se ne serve correttamente, non li usa o li danneggia;
- b. fornisce dati personali falsi o incompleti all'autorità competente per il rilascio delle carte per il tachigrafo (art. 13a–13d);
- c.<sup>129</sup> non mantiene in funzione il tachigrafo, lo adopera scorrettamente, ne falsifica le registrazioni o non provvede a farlo riparare per tempo;

<sup>126</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>127</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>128</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2191).

<sup>129</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 335).

- d. fa iscrizioni non veritiere o incomplete nei documenti di controllo o nei dati elettronici, ne rende difficoltosa la lettura, ne altera il contenuto o provoca una cancellazione parziale o totale dei dati;
- e. utilizza carte difettose, contraffatte o non valide o non usa nessuna carta per il tachigrafo digitale;
- f. mette a disposizione di terzi la sua carta per il tachigrafo oppure ne utilizza una di cui non è il titolare;
- g.<sup>130</sup> ...
- h. manipola l'intero sistema del tachigrafo digitale in modo tale che i dati da esso forniti sono errati.<sup>131</sup>

<sup>3</sup> Chiunque contravviene agli obblighi o alle prescrizioni da osservare secondo le disposizioni speciali (art. 19–20a) è punito con la multa.<sup>132</sup>

<sup>4</sup> Il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena inflitta al conducente. Il giudice può attenuare la pena per il lavoratore o esentarlo da una pena se le circostanze lo giustificano.

## Art. 22 Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale è stata commessa l'infrazione è competente anche il Cantone che l'accerta.

<sup>2</sup> Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza dell'autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato.

## Sezione 7: Esecuzione

### Art. 23<sup>133</sup> Compiti dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni applicano la presente ordinanza e designano le autorità competenti per l'esecuzione nonché gli uffici competenti per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte di controllo.<sup>134</sup>

<sup>2</sup> Il controllo dei periodi di riposo e di lavoro sulla strada e nelle aziende è retto dall'ordinanza del 28 marzo 2007<sup>135</sup> sul controllo della circolazione stradale.<sup>136</sup>

<sup>130</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2191).

<sup>131</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>132</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 792).

<sup>133</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>134</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>135</sup> RS **741.013**

<sup>136</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2191).

3 ...<sup>137</sup>

<sup>4</sup> Le autorità d'esecuzione approntano un elenco delle aziende aventi la sede sociale o una succursale nel Cantone. Esse tengono un elenco dei libretti di lavoro rilasciati a ciascuna azienda.

#### **Art. 24**            Compiti della Confederazione

1 Il DATEC<sup>138</sup> può emanare istruzioni generali per l'esecuzione della presente ordinanza.

2 Nel caso particolare, l'Ufficio federale delle strade<sup>139</sup> può autorizzare, per motivi impellenti, deroghe a singole disposizioni.

3 L'Ufficio federale delle strade, in conformità con le prescrizioni internazionali, fissa la forma e l'aspetto delle carte per il tachigrafo e li pubblica.<sup>140</sup>

4 L'UDSC è competente per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte per le officine.<sup>141</sup>

5 L'Ufficio federale delle strade è competente per il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente e dell'azienda.<sup>142</sup>

### **Sezione 8: Disposizioni transitorie<sup>143</sup>**

#### **Art. 25<sup>144</sup>**

Le carte di controllo rilasciate prima del 15 marzo 2019 conservano la validità di 5 anni.

#### **Art. 26 a 28<sup>145</sup>**

### **Sezione 9: Entrata in vigore**

#### **Art. 29**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

<sup>137</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 2191).

<sup>138</sup> Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 1796).

<sup>139</sup> Nuova espr. giusta l'art. 1 n. 21 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 1796).

<sup>140</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>141</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

<sup>142</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU **2011** 3905).

<sup>143</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2010** 3239).

<sup>144</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU **2019** 335).

<sup>145</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 29 mar. 2006, con effetto dal 1° nov. 2006 (RU **2006** 1689).

